



# COMUNE DI TRAMONTI

(Provincia di Salerno)

Ord.18

## IL SINDACO

*Autorità Sanitaria Locale*

**Visti** gli articoli 32, 117 comma 2° lett. q) e 118 della Costituzione;

**Visto** l'art.168 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea;

**Visto** l'art.32 della Legge 23 Dicembre 1978 n.833, recante Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;

**Visto** l'art.117 del decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti Locali;

**Visto** il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e, in particolare, l'art.9, paragrafo 2, nonché il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante Codice in materia di protezione dei dati personali;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n.21 del 27 gennaio 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale, n.26 del 1° febbraio 2020;

**Viste** le circolari della Direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, prot.1997 del 22 gennaio 2020, prot.2265 del 24 gennaio 2020, prot.2302 del 27 gennaio 2020, prot.2993 del 31 gennaio 2020, prot.3187 del 1° febbraio 2020, prot.3190 del 3 febbraio 2020, prot.4001 del 8 febbraio 2020, prot.5257 del 20 febbraio 2020;

**Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio sanitario, relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;

**Vista** l'Ordinanza n.15 del 13 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania, recante: “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 – Ordinanza ai sensi dell'art.32 c.3 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 e dell'art.50 del T.U.E.L.”;

**Vista e richiamata** l'Ordinanza n.20 del 22 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica. Rilevazione e controlli dei rientri nella Regione Campania;

**Considerato** che la citata ordinanza regionale n.20/2020 espressamente dispone che “fermo restando quanto stabilito dall'Ordinanza del Ministero della Salute e del Ministero dell'Interno 22 marzo 2020, secondo cui “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”, con decorrenza dalla data odierna e fino al 3 aprile 2020;

**Visto e richiamato** il DPCM del 22 marzo 2020 art.1 comma 1 lett. b) il quale espressamente dispone “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; conseguentemente all'art.1 comma 1 lett. a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 le parole “È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza” sono soppresse;

**Considerato** che nella giornata del 30 marzo 2020 si è avuta notizia del rientro nel territorio comunale di:

-

[REDACTED];

**Così come previsto** nelle corrispondenti “Schede di rilevamento dati per persone”;

**Viste** le dimensioni del fenomeno epidemico e il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio comunale e nazionale in assenza di immediate misure di contenimento;

**Preso atto** del carattere diffusive dell'epidemia, del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'OMS;

**Valutate** le soluzioni tecniche possibili per il potenziamento della sorveglianza sanitaria necessaria, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità, coerentemente con le raccomandazioni dettate dall'OMS;

**Considerato** che la Sig.ra S.P., sopra generalizzata, era in cura presso la struttura denominata “Villa delle Rose” con sede in Cava de’ Tirreni alla via G. De Rosa, 30;

...che nella giornata del 30 marzo 2020, a seguito di controllo effettuato dalla Polizia Locale alla località Valico di Chiunzi si è accertato, che la predetta sig.ra [REDACTED] è rientrata nel Comune di Tramonti (SA) con mezzo proprio condotto dal Sig. [REDACTED] e accompagnato per l’assistenza dalla sig.ra [REDACTED] figlia della sig.ra [REDACTED], di seguito generalizzati;

**Sentito** il funzionario competente dell’ASL UOPC di zona dott. A. Cavaliere, il quale chiedeva di predisporre apposito provvedimento di misura della quarantena con permanenza domiciliare e sorveglianza attiva, per la sopra generalizzata sig.ra [REDACTED] e per tutte le persone con le quali ha avuto contatti sociali;

**Vista** la legge n.241/1990;

**Visto** il D.LGS. n.267/2000;

A tutela della pubblica e privata incolumità,

#### **ORDINA**

È fatto obbligo ai signori:

[REDACTED]

**di osservare la misura della quarantena con permanenza domiciliare e sorveglianza attiva, per giorni quattordici, e più precisamente dal giorno 30 marzo 2020 e sino al 12 aprile 2020 (termine dei 14 gg).**

#### **AVVERTE**

In caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta o l’operatore di sanità pubblica territorialmente competente per ogni conseguente determinazione.

In caso di inosservanza alla presente ordinanza l’intervento sarà effettuato coattivamente, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Ai sensi della Legge n.241/1990, avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso al TAR nel termine di giorni 60, o in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

#### **DISPONE**

Che la presente Ordinanza è immediatamente esecutiva.

#### **MANDA**

- Al Prefetto della Provincia di Salerno;
- Alla Polizia Locale Costa d’Amalfi U.O. Tramonti (SA);
- Alla Stazione Carabinieri Tramonti (SA)
- All’Asl UOPC – Costa d’Amalfi (SA)

Dalla Residenza Municipale, lì 31.03.2020

**IL SINDACO**

- F.to Domenico Amatruda-